



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 1° giugno 2012 (05.06)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2010/0383 (COD)

10609/12
ADD 1

JUSTCIV 209
CODEC 1495

ADDENDUM ALLA NOTA

della: presidenza
al: Consiglio

n. doc. prec.: 10321/12 JUSTCIV 199 CODEC 1416 ADD 1

n. prop. Comm.: 18101/10 JUSTCIV 239 CODEC 1587

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) - Prima lettura
- Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo degli articoli della proposta in oggetto che la presidenza propone a titolo di compromesso in vista dell'adozione di un orientamento generale da parte del Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione del 7 e 8 giugno 2012.

Il *corsivo* indica le modifiche che la Commissione ha inserito nella proposta di rifusione. Le modifiche di merito proposte dalla Commissione sono altresì evidenziate in grigio, mentre le soppressioni apportate dalla proposta di rifusione sono indicate in *corsivo* ed evidenziate con doppia barratura (~~doppia barratura~~).

Le modifiche rispetto al testo della proposta di rifusione presentato dalla Commissione sono indicate in **neretto**, mentre le soppressioni sono contrassegnate da (...) o da singola barratura (~~singola barratura~~).

2010/0383 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

(...)

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(...)²

¹ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 78.

² **I considerando saranno messi a punto in una fase ulteriore, tranne quelli riportati nelle note relative agli articoli di cui al presente testo. Saranno messi a punto in una fase ulteriore anche gli allegati da I a III, che conterranno gli attestati e la tavola di concordanza.**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa **né la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dell'autorità dello Stato ("acta iure imperii")**.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, **o i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio (...)**;
 - b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
 - c) la sicurezza sociale;
 - d) l'arbitrato (...)¹;

¹ Vedasi la nota relativa all'articolo 84.

- e) *le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;*
 - f) **i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari derivanti dal decesso.**
3. (...).

Articolo 2 (ex articolo 32)

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- a) "decisione": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un **giudice degli Stati membri¹**, compresi **un decreto, un'ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa** alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

*Ai fini del capo III, il termine "decisione" comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari disposti da un giudice competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. **Non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari disposti senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che tale decisione sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione.***

- b) (...);
- c) (cfr. articolo 2 bis)

¹ **Verrà inserito il seguente considerando: "I giudici degli Stati membri dovrebbero comprendere i giudici comuni a più Stati membri, quali la Corte di giustizia Benelux allorché è competente per questioni che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento. Alle decisioni emesse da tali giudici, pertanto, dovrebbe essere dato riconoscimento ed esecuzione ai sensi del presente regolamento."**

- d) *"transazione giudiziaria": la transazione approvata dal giudice **di uno Stato membro** o conclusa davanti al giudice **di uno Stato membro** nel corso di un procedimento;*
- e) *"atto pubblico": qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:*
- i) *riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico, e*
 - ii) *sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;*
- f) *"Stato membro d'origine": lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l'atto pubblico;*
- g) *"Stato membro richiesto": lo Stato membro **in cui viene chiesto il riconoscimento della decisione o, secondo i casi, l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;***
- h) *"giudice d'origine": il giudice che ha emesso la decisione da riconoscere e/o eseguire.*

Articolo 2 bis (ex articolo 62)

Ai fini del presente regolamento, la nozione di "giudice" comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento:

- a) **in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (*betalningsföreläggande*) e all'assistenza (*handräckning*), l'autorità per l'esecuzione forzata (*kronofogdemyndighet*);**
- b) **in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (*fizetési meghagyásos eljárás*), il notaio (*közjegyző*).**

CAPO II

COMPETENZA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 (ex articolo 2)

1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate in un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza , davanti ai giudici di tale Stato membro.
2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 4 (ex articolo 3)

1. Le persone domiciliate in uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
2. **Nei loro confronti non possono essere applicate, in particolare, le norme nazionali sulla competenza notificate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera a).**

Articolo 4 bis (ex articolo 4)

1. **Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 16, paragrafo 1, 19, paragrafo 2, 22 e 23.**

2. **Chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza ed al pari dei cittadini di questo Stato, far valere nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle notificate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera a).**

SEZIONE 2

COMPETENZE SPECIALI

Articolo 5

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

- b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
 - - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
- c) la *lettera a)* si applica nei casi in cui non è applicabile la *lettera b)*;

~~2. in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;~~

2. qualora si tratti di controversia concernente diritti reali o possesso di beni culturali, quali definiti nella direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui il bene è situato al momento in cui il giudice è adito¹;

3. in materia di illeciti civili *dolosi* o *colposi*, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;

¹ **Questa norma in materia di competenza sarà esaminata a livello tecnico in una fase successiva al Consiglio.**

5. qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;
6. qualora **si tratti di una controversia proposta contro un** fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro in cui il trust ha domicilio;
7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:
 - a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o
 - b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;

questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.

Articolo 6

Una persona **domiciliata in uno Stato membro** può inoltre essere convenuta:

1. (...) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

2. qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;
3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;
4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

Articolo 7

Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

SEZIONE 3

COMPETENZA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

Articolo 8

In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione ~~dell'articolo 4, (...)~~ **dell'articolo 4 bis e dell'articolo 5, punto 5.**

Articolo 9

1. L'assicuratore **domiciliato in uno Stato membro** può essere convenuto:
 - a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o
 - b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato **l'attore** qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario, o
 - c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

2. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato in uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato.

Articolo 10

L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 11

1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.
3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti.

Articolo 12

1. Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro in cui (...) è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità alla presente sezione.

Articolo 13

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo:

1. posteriore al sorgere della controversia, o
2. che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3. che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni, o

4. stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro, o
5. che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14.

Articolo 14

I rischi di cui all'articolo 13, punto 5, sono i seguenti:

1. ogni danno
 - a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;
 - b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
2. ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli,
 - a) risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al **punto 1**, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi;
 - b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del **punto 1**, lettera b);

3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al **punto 1**, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;
4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti **punti** da 1 a 3;
5. fatti salvi i **punti da 1** a 4, tutti i "grandi rischi" quali definiti nella (...) *direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*¹, ~~modificata dalle direttive 88/357/CEE e 90/618/CEE, nell'ultima versione in vigore.~~

SEZIONE 4

COMPETENZA IN MATERIA DI CONTRATTI CONCLUSI DA CONSUMATORI

Articolo 15

1. Salve le disposizioni ~~dell'articolo 4 e~~ (...) **dell'articolo 4 bis e** dell'articolo 5, **punto 5**, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
 - a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; o
 - b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

¹ *GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.*

- c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato **membro**.
3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

Articolo 16

1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, **indipendentemente dal domicilio dell'altra parte**, davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore.
3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità alla presente sezione.

Articolo 17

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo:

1. posteriore al sorgere della controversia; oppure
2. che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, oppure
3. che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

SEZIONE 5

COMPETENZA IN MATERIA DI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO

Articolo 18

1. Salvi ~~l'articolo 4 e (...)~~ **l'articolo 4 bis** e l'articolo 5, **punto 5 e**, **se l'azione è promossa contro un datore di lavoro**, l'articolo 6, punto 1, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.
2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato.

Articolo 19

1. Il datore di lavoro **domiciliato in uno Stato membro** può essere convenuto:
 - a) davanti al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato; oppure
 - b) in un altro Stato membro:
 - i) davanti al giudice del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente, o

- ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.

2. Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un giudice di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 20

1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro in cui il lavoratore è domiciliato.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità alla presente sezione.

Articolo 21

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1. posteriore al sorgere della controversia; oppure
2. che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.

SEZIONE 6

COMPETENZE ESCLUSIVE

Articolo 22

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva i seguenti giudici **di uno Stato membro**:

1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato.
 - a) ~~Tuttavia~~, **Tuttavia**, in materia di contratti di locazione di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro (...);
 - b) (...);

2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede in uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;
3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro in cui i registri sono tenuti;
4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, *a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione*, i giudici dello Stato membro in cui il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo (...) *dell'Unione* o di una convenzione internazionale;

Salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva (...) in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato;

5. in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro in cui ha luogo l'esecuzione.

SEZIONE 7

PROROGA DI COMPETENZA

Articolo 23

1. Qualora le parti, **indipendentemente dal domicilio, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro**, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della **validità sostanziale** secondo la legge di tale Stato membro¹. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
- a) per iscritto o oralmente con conferma scritta; oppure
 - b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, oppure

¹ Verrà inserito il seguente considerando: *"La questione della nullità, dal punto di vista della validità sostanziale, di un accordo di scelta del foro a favore del giudice o dei giudici di uno Stato membro dovrebbe essere decisa secondo la legge di tale Stato membro. Il riferimento alla legge dello Stato membro del foro scelto dovrebbe comprendere le norme sul conflitto di leggi di tale Stato"*.

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

(ex 3. soppresso)

3. **(ex 4.)** Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

4. **(ex 5.)** Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22.

5. **Una clausola attributiva di competenza che forma parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.**

La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

Articolo 24

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.
2. ***Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 e 5 (...), se il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, la persona lesa o il beneficiario di un contratto di assicurazione, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, il giudice, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione.***

SEZIONE 8

COMPETENZA SUSSIDIARIA E FORUM NECESSITATIS

Articolo 25

(soppresso)

Articolo 26

(soppresso)

SEZIONE 9 (EX SEZIONE 8)

ESAME DELLA COMPETENZA E DELLA RICEVIBILITÀ DELL'AZIONE

Articolo 27 (ex articolo 25)

Il giudice di uno Stato membro, se investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 28 (ex articolo 26)

1. Se il convenuto **domiciliato in uno Stato membro** è citato davanti ad un giudice di un **altro** Stato membro e non compare, **il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.**
2. **Il giudice** è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
3. (...) Il paragrafo 2 **del presente articolo** (...) è sostituito dall'articolo 19 (...) del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del **suddetto** regolamento.

4. Ove (...) il regolamento (CE) n. 1393/2007 non **sia** applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere **all'estero** la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione.

SEZIONE 10 (EX SEZIONE 9)
LITISPENDENZA E CONNESSIONE
Articolo 29 (ex articolo 27)

1. *Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2, qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.*
2. *Nei casi di cui al paragrafo 1, ~~il giudice adito per primo accerta la propria competenza entro sei mesi, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.~~ su istanza **del** giudice investito della controversia, **qualsiasi altro** giudice adito comunica **senza indugio al primo** giudice la data (...) in cui è stato adito **ai sensi dell'articolo 33 (...).***
3. **(ex 2.)** Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.
4. **(soppresso)**¹

¹ **Vedasi la nota relativa all'articolo 84.**

Articolo 30 (ex articolo 28)

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.
2. *Se la causa davanti al giudice adito per primo è pendente in primo grado, qualunque altro giudice ~~successivamente adito~~ può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.*
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 31

(soppresso)

Articolo 32 (ex articolo 29)

1. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza.
2. **Fatto salvo l'articolo 24, qualora sia adito il giudice di uno Stato membro al quale un accordo di cui all'articolo 23 conferisce competenza esclusiva, qualunque giudice di un altro Stato membro sospende il procedimento finché il giudice adito sulla base dell'accordo non dichiara di essere privo di competenza ai sensi dell'accordo.**

3. **Se il giudice designato nell'accordo ha accertato la propria competenza conformemente all'accordo, qualunque giudice di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore del primo.**

4. **I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle materie disciplinate dalle sezioni 3, 4 e 5 nei casi in cui l'azione è proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato, dalla persona lesa o dal beneficiario di un contratto di assicurazione, dal consumatore o dal lavoratore e l'accordo non è valido ai sensi di dette sezioni.**

Articolo 33 (ex articolo 30)

- I. Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:
 - a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente **l'attore** non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o

 - b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente **l'attore** non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.

L'autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui alla lettera b) è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.

2. *Il giudice o l'autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui al paragrafo 1 annota (...) la data (...) del deposito della domanda giudiziale o dell'atto equivalente o del ricevimento degli atti da notificare o comunicare.*
3. **(soppresso)**¹

Articolo 34

1. **Qualora la competenza sia fondata sugli articoli 3 e da 5 a 7 e davanti a un giudice di uno Stato terzo penda un procedimento al momento in cui il giudice di uno Stato membro è investito di una causa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo del procedimento promosso nello Stato terzo, il giudice dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora:**
 - a) (...)
 - b) *ci si attenda che il giudice dello Stato terzo emetta (...) una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro, e*
 - c) *il giudice sia convinto che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia*².

¹ Vedasi la nota relativa all'articolo 84.

² Verrà inserito il seguente considerando: *"Quando tiene conto della corretta amministrazione della giustizia, il giudice dovrebbe valutare tutte le circostanze del caso di specie. Ciò potrebbe includere i collegamenti tra i fatti della controversia e le parti e lo Stato terzo in questione, lo stadio raggiunto dal procedimento nello Stato terzo al momento dell'avvio di un procedimento davanti al giudice dello Stato membro e la possibilità o meno di attendersi una decisione del giudice dello Stato terzo entro un termine ragionevole.*

Nell'ambito di tale valutazione si potrebbe altresì esaminare se il giudice dello Stato terzo abbia competenza esclusiva nel caso di specie in circostanze in cui un giudice di uno Stato membro avrebbe competenza esclusiva."

2. (...)
3. *Il giudice può **proseguire il procedimento** in qualunque momento (...) se (...):*
 - a) *il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo è sospeso o interrotto,*
 - b) *il giudice ritiene improbabile che il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole, o*
 - c) *è necessario **proseguire il procedimento** per la corretta amministrazione della giustizia.*
4. *Il giudice dichiara irricevibile la domanda (...) se il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro del giudice adito¹.*
5. **Il giudice adito applica il presente articolo su istanza di parte o, se così previsto dal diritto nazionale, d'ufficio.**

Articolo 34-0

1. **Qualora la competenza sia fondata sugli articoli 3 e da 5 a 7 e davanti a un giudice di uno Stato terzo penda una causa al momento in cui il giudice di uno Stato membro è investito di una causa connessa a quella promossa nello Stato terzo, il giudice dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora:**
 - a) **sia opportuna una trattazione unica ed una decisione unica sulle cause connesse onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili,**
 - b) **ci si attenda che il giudice dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro del giudice adito, e**

¹ **Un considerando preciserà che dipende dalla legge dello Stato membro interessato stabilire se una decisione di uno Stato terzo può essere riconosciuta e, ove applicabile, eseguita in detto Stato.**

- c) **il giudice sia convinto che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.**
- 2. Il giudice può proseguire il procedimento in qualunque momento se:**
- a) **il giudice ritiene che non sussista più il rischio di decisioni incompatibili;**
 - b) **il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo è sospeso o interrotto,**
 - c) **il giudice ritiene improbabile che il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole, o**
 - d) **è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.**
- 3. Il giudice può dichiarare irricevibile la domanda se il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro del giudice adito¹.**
- 4. Il giudice adito applica il presente articolo su istanza di parte o, se così previsto dal diritto nazionale, d'ufficio.**

¹ **Cfr. nota in calce all'articolo 34, paragrafo 4.**

Sezione 11 (*ex Sezione 10*)

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 35

(soppresso)

Articolo 36 (ex articolo 31)

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, ~~in forza del presente regolamento,~~ la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato **membro (...)**¹.

¹ Vedasi la nota relativa all'articolo 84.

CAPO III

RICONOSCIMENTO (...) ED ESECUZIONE

~~Articolo 32~~

~~Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.~~

Articolo 37

(soppresso)

Sezione 1

(...) RICONOSCIMENTO

(...)

Articolo 38

1. (...) La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare (...).

(...)

2. **Qualsiasi parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 48.**
3. Se il diniego del riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.

Articolo 39

1. *La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione emessa in un altro Stato membro (...) produce:*
 - a) *una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, e*
 - b) **(...) un attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 64-1.**

(...)

2. **Il giudice o l'autorità davanti cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, chiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all'articolo 69, la traduzione e/o la traslitterazione del contenuto dell'attestato di cui al paragrafo 1. Il giudice o l'autorità che, per procedere, necessita della traduzione della decisione stessa può chiedere tale traduzione anziché quella del contenuto dell'attestato.**

Articolo 39-1 (articolo 39, paragrafo 3 della proposta della Commissione)

Il giudice o qualsiasi altra autorità davanti cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte:

- a) se la decisione è impugnata nello Stato membro d'origine, oppure**
- b) se è stata presentata una domanda di decisione attestante che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 48 o una domanda di decisione attestante che il riconoscimento dev'essere negato per i motivi di cui a detto articolo.**

Sottosezione 2

Esecuzione¹

Articolo 39-2 (articolo 38, paragrafo 2 della proposta della Commissione)

La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato lo è anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

¹ Verrà inserito il seguente considerando: *"La parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile, ai sensi del sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella stessa procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego disponibili in base alla legislazione nazionale ed entro i termini previsti da tale legislazione.*

Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi previsti dal presente regolamento."

Articolo 40

*Una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro **richiesto**.*

Articolo 41

1. *Fatte salve le disposizioni della presente **sezione**, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro **richiesto**. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro **richiesto** sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto.*
2. *In deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro **richiesto** si **applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all'articolo 48**.*
3. **La parte che chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è tenuta ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.**

Articolo 42

1. *Per l'esecuzione in **uno Stato membro** di una decisione **emessa in un altro Stato membro**, il richiedente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'esecuzione:*
 - a) *una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, e*
 - b) *l'attestato **rilasciato ai sensi dell'articolo 64-1**, certificante che la decisione è esecutiva, **precisando eventualmente a quali condizioni**, e contenente un estratto della decisione e, **se del caso**, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi.*

2. *Per l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione **emessa in un altro Stato membro** che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'esecuzione:*
 - a) *una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, e*

- b) *l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 64-1, contenente una descrizione del provvedimento e certificante*
 - i) *che il giudice è competente nel merito, (...)*
 - ii) **che la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, precisando eventualmente a quali condizioni;**
 - c) **qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.**
3. *L'autorità competente incaricata dell'esecuzione può, se del caso, esigere dal richiedente che fornisca la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell'attestato di cui alla lettera b) dei paragrafi 1 e 2 conformemente all'articolo 69.*
4. *L'autorità competente incaricata dell'esecuzione (...) può esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione ai sensi dell'articolo 69 solo se, per procedere, necessita della traduzione della decisione stessa.*

Articolo 42-2

1. **Qualora sia chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 64-1 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione anteriormente alla prima misura di esecuzione¹ L'attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona.**
2. **Se la persona contro cui è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, essa può richiedere una traduzione della decisione per contestare l'esecuzione della decisione, qualora quest'ultima non sia redatta o accompagnata da una traduzione in una delle seguenti lingue:**
 - a) **una lingua ad essa comprensibile, o**
 - b) **la lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliata oppure, qualora tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui è domiciliata.**

Qualora la traduzione della decisione sia richiesta ai sensi del primo comma, non può essere presa alcuna misura di esecuzione, a parte le misure cautelari, fino a che la persona contro cui è richiesta l'esecuzione abbia ricevuto una traduzione.

Il presente paragrafo non si applica se la decisione è già stata notificata o comunicata alla persona contro cui è richiesta l'esecuzione in una o più lingue tra quelle menzionate al primo comma, o corredata di una traduzione in una o più di dette lingue.

¹ **Verrà inserito il seguente considerando: "Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredato della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, la prima misura di esecuzione dovrebbe significare la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione."**

3. **Il presente articolo non si applica a un provvedimento cautelare previsto in una decisione o se la persona che chiede l'esecuzione procede a provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 40.**

Articolo 43

(soppresso)

Articolo 44

1. **In caso di domanda di diniego dell'esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2, il giudice dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione:**
- a) *limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari, oppure*
 - b) *subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare, oppure*
 - c) *sospendere, in tutto o in parte il procedimento di esecuzione.*
2. **Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine.**

Sotto Sezione 3

(...) Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

Sottosezione 1

Diniego del riconoscimento

Articolo 45

(soppresso)

Articolo 46

(soppresso)

Articolo 47 (ex articolo 33)

(soppresso)

Articolo 48 (ex articolo 34)

1. **Il riconoscimento di una *decisione* è negato su istanza di una parte interessata (...):**
 - a) se **tale** riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro **richiesto**;
 - b) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
 - c) **se la decisione è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto**;
 - d) **se la decisione è in contrasto con una decisione emessa precedentemente** tra le medesime parti **in un altro** Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro **richiesto**;
 - e) **se la decisione viola:**
 - i) **le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, la persona lesa o il beneficiario di un contratto di assicurazione, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto, o**
 - ii) **le disposizioni del capo II, sezione 6.**

2. **Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, lettera e), il giudice cui sia stata presentata l'istanza è vincolato dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice d'origine ha fondato la propria competenza.**
3. **Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera e), non si può procedere al controllo della competenza del giudice d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dal paragrafo 1, lettera a).**
4. **La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità alle procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, alla sezione 4.**

~~Articolo 35~~

~~1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 72.~~

~~2. Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza.~~

~~3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34, punto 1.~~

Articolo 49 (ex articolo 37)
(soppresso)

(...)

~~2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.~~

(...)

Articolo 50 (ex articolo 38)

(...)

~~2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.~~

Sottosezione 2

DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO

Articolo 50-1

Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'esecuzione di una decisione è negata per uno dei motivi di cui all'articolo 48.

Articolo 51 (ex articolo 39)

1. L'istanza di **diniego dell'esecuzione** è proposta al giudice *dello Stato membro richiesto* **comunicato da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 87, lettera d).**
(...)

2. **Le modalità del diniego dell'esecuzione, nella misura in cui non siano disciplinate dal presente regolamento, sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto.**

3. **Il richiedente fornisce al giudice una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione e/o traslitterazione della decisione.**

Il giudice può rinunciare alla produzione dei documenti di cui al primo comma qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest'ultimo caso, il giudice può chiedere all'altra parte di fornire i documenti.

4. **La parte che chiede il diniego dell'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è tenuta ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.**

(...)

~~2. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione dell'organo giurisdizionale adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.~~

~~3. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53.~~

Articolo 52

(soppresso)

Articolo 53 (ex articolo 55)

(soppresso)

Articolo 54 (ex articolo 41)

Il giudice statuisce senza indugio sull'istanza di diniego dell'esecuzione.

Articolo 55 (ex articolo 42)

(soppresso)

Articolo 56 (ex articolo 43)

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza **di diniego dell'esecuzione (...)**.
2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice *dello Stato membro richiesto comunicato da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 87, lettera e)*.

(...)

Articolo 57 (ex articolo 44)

La **decisione** emessa sul ricorso può **unicamente** costituire (...) oggetto **di ricorso** ~~del ricorso di cui all'allegato IV~~(...) **se comunicato** *dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 87, lettera f)*.

Articolo 58 (ex articolo 45)

(soppresso)

Articolo 59 (ex articolo 46)

1. Il giudice davanti al quale è **presentata un'istanza di diniego dell'esecuzione** o è **proposto** un ricorso ai sensi dell'articolo 56 o dell'articolo 57 **può (...)** sospendere il procedimento se **la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario (...)** nello Stato membro d'origine o **se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto. In quest'ultimo caso, il giudice può fissare un termine per proporre l'impugnazione.**

2. **Qualora la decisione sia stata emessa in Cipro, Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato ordinario ai fini del paragrafo 1.**

(...)

Articolo 60 (ex articolo 47)
(soppresso)

Articolo 61 (ex articolo 48)
(soppresso)

Articolo 62 (ex articolo 50)
(soppresso)

Articolo 63 (ex articolo 52)
(soppresso)

Sezione 4

Disposizioni comuni

Articolo 64

In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro **richiesto**.

Articolo 64-1

Il giudice d'origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l'attestato utilizzando il modulo di cui all'allegato I.

Articolo 65

(soppresso)

Articolo 66

1. *Se la decisione contiene un provvedimento ignoto **al diritto dello Stato membro richiesto**, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento noto al diritto di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi e interessi analoghi.*

L'adattamento non ha un'efficacia che va oltre quella prevista dal diritto dello Stato membro d'origine.

2. **Qualsiasi parte può impugnare l'adattamento del provvedimento davanti a un giudice.**
3. **Se necessario, si può esigere dalla parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione che fornisca una traduzione e/o una traslitterazione della decisione.**

Articolo 67 (ex articolo 49)

Le decisioni ~~straniere~~ emesse in uno Stato membro che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro (...) **richiesto solo se** l'importo corrispondente è stato definitivamente fissato dal giudice (...) d'origine.

Articolo 68 (ex articolo 51)

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello *Stato membro richiesto*.

Articolo 69

1. *Le traduzioni e/o le traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è (...) invocata una decisione **emessa in un altro Stato membro** o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.*
2. *Ai fini dei moduli di cui agli articoli **64-1** e **71-1**, le traduzioni e/o traslitterazioni possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare.*
3. *Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.*

CAPO IV

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 70 (ex articolo 57)

1. (...) Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro (...) *sono eseguiti negli altri Stati membri (...) conformemente al capo III, sezione 2 (...).* **L'esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all'ordine pubblico (...) dello Stato membro richiesto.**
2. **(ex 3.)** L'atto **pubblico** deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine. (...)
3. **(ex 4.)** (...) Si applicano, per quanto occorra, **la sottosezione 2 della sezione 3 e la sezione 4 del capo III, rispettivamente.** (...)

Articolo 71 (ex articolo 58)

Le transazioni giudiziarie (...) aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni alla stregua di atti pubblici. (...)

Articolo 71-1

L'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui all'allegato II, contenente una sintesi dell'obbligazione da eseguire registrata nell'atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti registrato nella transazione giudiziaria.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 72

*Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro **non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.***

Articolo 73 (ex articolo 59)

1. Per determinare se una parte ha il domicilio nello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.

Articolo 74 (ex articolo 60)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
 - a) la sua sede statutaria, o
 - b) la sua amministrazione centrale, oppure
 - c) il suo centro d'attività principale.

2. Per quanto riguarda **Cipro, Irlanda e Regno Unito**, per "sede statutaria" si intende il "registered office" o, se non esiste alcun "registered office", il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità alla cui legge è avvenuta la "formation" (costituzione).
3. Per definire se un trust ha domicilio nello (...) Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

Articolo 75 (ex articolo 61)

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.

~~Articolo 63~~

- ~~1. Una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice qualora il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo.~~
- ~~2. Qualora in applicazione del paragrafo 1 il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo, ogni clausola attributiva di competenza è valida solo se accettata per iscritto o oralmente con conferma scritta ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).~~
- ~~3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari.~~
- ~~4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.~~

~~Articolo 64~~

- ~~1. Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Grecia o in Portogallo, relative alle paghe o ad altre condizioni di servizio, i giudici di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave sia stato informato della controversia. Essi possono deliberare non appena tale agente ne è stato informato.~~
- ~~2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.~~

Articolo 76 (ex articolo 65)

1. La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa del **terzo**, ~~non~~ può essere invocata ~~in Germania, in Austria e in Ungheria~~ negli Stati membri **figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera b)** solo se la legislazione nazionale lo permette. Ogni persona **domiciliata in un altro Stato membro** può essere **invitata a costituirsi in causa** dinanzi ai giudici di tali Stati membri conformemente alle disposizioni sulla chiamata in causa del **terzo di cui al summenzionato elenco**, ~~fatti salvi gli articoli 22 e 23 [e il capo II, sezioni 3, 4 e 5 qualora la chiamata in causa del terzo riguardi il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, la persona lesa, il beneficiario del contratto di assicurazione, il consumatore o il lavoratore]~~.

[Il giudice competente ai sensi del presente articolo decide sull'ammissibilità della chiamata in causa del terzo.]

2. Le decisioni emesse in **uno** Stato membro in virtù dell'articolo 6, punto 2 o dell'articolo 11 sono riconosciute ed eseguite **conformemente al capo III in ogni altro Stato membro (...)**. Gli effetti delle decisioni emesse negli Stati **membri figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1** prodotti, **in base al diritto di tali Stati membri**, nei confronti dei terzi, in applicazione (...) del paragrafo 1, sono (...) riconosciuti in **tutti** gli Stati membri.

3. Gli Stati membri figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, le informazioni sul modo in cui determinare, in base al loro diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui alla seconda frase del paragrafo 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 77 (ex articolo 66)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte, (...) ai documenti formalmente redatti o registrati come atti pubblici e **alle transazioni giudiziarie approvate o concluse (...) alla data o successivamente alla data (...) della sua applicazione.**

~~2. Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato membro d'origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:~~

- ~~a) se nello Stato membro di origine l'azione è stata proposta posteriormente all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;~~
- ~~b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l'azione è stata proposta.~~

2. Nonostante l'articolo 92, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua a disciplinare le decisioni emesse nelle azioni proposte, i documenti formalmente redatti o registrati come atti pubblici e le transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento e che rientrano nel campo d'applicazione del suddetto regolamento.

CAPO VII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 78 (ex articolo 67)

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti (...) *dell'Unione* o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

Articolo 79 (ex articolo 68)

1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 del trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a **tale** convenzione si intende fatto al presente regolamento.

Articolo 80 (ex articolo 69)

Fatte salve le disposizioni degli *articoli 81 e 82*, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni ~~e il trattato seguenti~~ relative alle stesse materie soggette al presente regolamento. In particolare, sono sostituite le convenzioni menzionate nell'**elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera c).**

Articolo 81 (ex articolo 70)

1. (...) Le convenzioni di cui all'articolo 80 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento.
2. Esse continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse, (...) **per gli atti pubblici formati e per le transazioni giudiziarie approvate o concluse** prima ~~dell'entrata in vigore del presente regolamento~~ **della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001.**

Articolo 82 (ex articolo 71)

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:
- a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato in uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 28 del presente regolamento;
 - b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento (...) relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

Articolo 83 (ex articolo 72)

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori (...) all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano **impegnati**, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Articolo 84

1. *Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 30 ottobre 2007.*
2. **Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, fatta a New York il 10 giugno 1958¹.**

¹ **Verrà inserito il seguente considerando: "Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'arbitrato. Nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire al giudice di uno Stato membro investito di una causa su una questione per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale di rinviare le parti all'arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e dall'esaminare se la convenzione arbitrale sia nulla, inoperante o inapplicabile, conformemente al diritto nazionale.**

La decisione del giudice di uno Stato membro intesa a stabilire se una convenzione arbitrale sia nulla, inoperante o inapplicabile non dovrebbe essere soggetta alle norme del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che il giudice abbia preso tale decisione in via principale o in via incidentale.

Per contro, la decisione emessa da un giudice che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale e secondo cui una convenzione arbitrale è nulla, inoperante o inapplicabile non dovrebbe impedire che la decisione del giudice nel merito della controversia sia riconosciuta e, se del caso, eseguita in conformità al presente regolamento. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza dei giudici degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, fatta a New York il 10 giugno 1958, che prevale sul presente regolamento.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione del tribunale arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento della procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l'annullamento, il riesame, l'impugnazione, il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale."

3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento¹.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85

(soppresso)

~~*Articolo 73*~~

~~*Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.*~~

¹ Dovrebbe essere inserito il seguente considerando: *"Fatti salvi gli obblighi derivanti agli Stati membri dall'articolo 351 del trattato, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento."*

Articolo 86

*Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE¹ (...), una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le autorità competenti incaricate dell'esecuzione e le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza, affinché queste **informazioni** siano messe a disposizione dei cittadini.*

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 87

Entro il [...]², gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) (...)
- b) (...)
- c) (...)

¹ GUL 174 del 27.6.2001, pag. 25.

² **12 mesi prima della data di applicazione del regolamento.**

- d) *i giudici cui deve essere presentata l'istanza di **diniego dell'esecuzione** ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1;*
- e) *i giudici cui deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa all'istanza di **diniego dell'esecuzione** ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2;*
- f) *i giudici cui deve essere proposto l'ulteriore ricorso ai sensi dell'articolo 57;*
- g) *le lingue accettate per la traduzione dei moduli di cui all'articolo 69.*

La Commissione tiene le informazioni comunicate a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.

Articolo 88 (ex articolo 74)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) **le norme sulla competenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 4 bis, paragrafo 2,**
 - b) **le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 76, e**
 - c) **le convenzioni di cui all'articolo 80.**
2. **La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, stila gli elenchi corrispondenti.**
3. **Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche a tali elenchi. La Commissione modifica gli elenchi di conseguenza.**

4. **La Commissione pubblica gli elenchi e le eventuali successive modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.**
5. **La Commissione tiene tutte le informazioni notificate conformemente ai paragrafi 1 e 3 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.**

~~2. L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati V e VI sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 75, paragrafo 2.~~

Articolo 88-1 (articolo 88, paragrafo 2 della proposta della Commissione)

La Commissione può adottare modifiche degli allegati I e II (...) mediante atti delegati ai sensi degli articoli 90 e 91¹.

Articolo 89

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo **88-1** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 90 e 91.

¹ **Verrà inserito il seguente considerando: "Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche degli allegati I e II del presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Durante la preparazione e la stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."**

Articolo 90

1. La delega di poteri di cui all'articolo **88-1** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 91

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

~~Articolo 75 (soppresso)~~

Articolo 91-1

Entro [...] ¹, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. La relazione comprende una valutazione dell'eventuale necessità di estendere ulteriormente le regole in materia di competenza ai convenuti non domiciliati in uno Stato membro, alla luce del funzionamento del presente regolamento e dei possibili sviluppi a livello internazionale. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica.

Articolo 92

Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n. 44/2001. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

2. (...)

¹ Dopo sette anni a decorrere dalla data di applicazione del regolamento.

Articolo 93 (ex articolo 76)

Il presente regolamento entra in vigore il *ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [...] ¹, ad eccezione degli articoli 87 e 88 che si applicano dal [...] ².

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile **negli Stati membri conformemente ai trattati ~~al trattato che istituisce la Comunità europea~~**.

Fatto a [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

¹ 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

² 12 mesi prima della data di applicazione del regolamento.